



Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni

Art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. n. 49 del 23.02.2010

Il Primo Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA 2015-2021) Sezione B (D.Lgs. n. 49/10 art 7, comma 3 lettera b)

MARZO 2016



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale



Data Creazione: Modifica: marzo 2016

Tipo

Formato Microsoft Word – dimensione: pagine 21

Identificatore [PGRA_ParteB_generale.doc](#)

Lingua it-IT

Gestione dei diritti



CC-by-nc-sa

Metadati estratto da Dublin Core Standard ISO 15836

Gruppo di lavoro



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO
www.adbpo.it



PROTEZIONE CIVILE
<http://www.protezionecivile.gov.it/>



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
www.regione.emilia-romagna.it/



REGIONE LIGURIA
<http://www.regione.liguria.it>



REGIONE LOMBARDIA
www.regione.lombardia.it



REGIONE PIEMONTE
www.regione.piemonte.it



REGIONE VENETO
www.regione.veneto.it/



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
www.regione.vda.it



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
<http://www.provincia.tn.it>



Piano di Gestione del rischio di alluvioni



Indice


Parte I.	Inquadramento generale	1
1.	Gestione delle alluvioni nel contesto italiano	1
1.1.	Sistema della Difesa del suolo	1
1.2.	Sistema della Protezione Civile	6
1.2.1.	Sintesi del quadro normativo in materia di gestione del rischio di alluvioni nel tempo reale in Italia	6
1.2.2.	Attività di coordinamento del Dipartimento della protezione civile nell'ambito del sistema di allertamento	11
Parte II.	Relazioni delle Regioni	14



Parte I. Inquadramento generale

1. Gestione delle alluvioni nel contesto italiano

Le attività di gestione del rischio di alluvioni, nel contesto nazionale, fanno capo a due distinti sistemi di governo - *protezione civile* e *difesa del suolo* - che svolgono le loro attività, rispettivamente nel così detto *tempo differito* e nel così detto *tempo reale*, con forme e modalità di costante collaborazione e scambio di conoscenze.

La Dir. P.C.M. 27/02/2004 contenente *indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile* ( 4) definisce:

- il *tempo reale*, come quel periodo misurabile ancora in mesi, in cui deve svilupparsi e determinarsi l'efficacia dell'azione urgente e generalmente non permanente di protezione civile. Tale periodo comprende: i) la previsione del manifestarsi di un evento, ancorché complesso, sia esso di origine naturale e/o antropica, ii) il contrasto ed il contenimento dei conseguenti effetti soprattutto sulla popolazione ed i suoi beni, iii) la gestione, quando del caso, dello stato di emergenza iv) il ripristino delle condizioni di vita preesistenti all'evento stesso, perseguendo anche, ove possibile e attraverso opportuni interventi, la riduzione della pericolosità;
- il *tempo differito*, come quel periodo misurabile non più in mesi, ma in anni, decenni e secoli, in cui le azioni di studio e previsione, nonché di pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi, sono volte a garantire condizioni permanenti ed omogenee sia di salvaguardia della vita umana e dei beni, che di tutela ed uso sostenibile delle risorse ambientali.

Si tratta di sistemi nel senso letterale del termine ovvero di insiemi di soggetti istituzionali e organi territoriali coordinati tra loro a costituire un'unità funzionale di governo e gestione alla quale competono decisioni e responsabilità differenziati in rapporto ai diversi livelli di governo - locale, regionale, provinciale e statale - e alle diverse fasi di contrasto alle situazioni di rischio.

Un complesso corpo normativo costituitosi nel corso del tempo individua strumenti e modi di governo e di gestione e sancisce i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra le diverse componenti dei sistemi e tra i sistemi e definisce i rapporti gerarchici fra i diversi livelli d'intervento.

L'architettura istituzionale, l'intreccio dei compiti e delle funzioni, i metodi di gestione, interscambio e condivisione delle informazioni previste danno origine ad un complesso *supersistema multifunzionale*, sviluppato sia in senso orizzontale che verticale del quale si richiamano nei paragrafi seguenti solo gli aspetti più rilevanti e significativi per l'organizzazione del presente PGRA.

1.1. Sistema della Difesa del suolo

La difesa del suolo, come definita dall'art. 54 del D. Lgs. 152/06, è il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e alla salvaguardia del territorio dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché dei territori a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate.

Le azioni e le attività funzionali al perseguimento della difesa del suolo si articolano in quattro tipi di interventi: conoscitivi, programmatori, pianificatori, esecutivi.

Alla realizzazione delle attività concorrono secondo le rispettive competenze lo Stato, le regioni a statuto ordinario e speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.

Attività conoscitiva



L'attività conoscitiva, quale momento preliminare e funzionale alle altre, comprende:

- a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
- b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
- c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
- d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere;
- e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi.

L'attività conoscitiva è di competenza del Servizio geologico d'Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'ISPRA.

E' obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato e per le istituzioni e gli enti pubblici che raccolgono dati nel settore della difesa del suolo trasmetterli alla regione territorialmente interessata e al Servizio geologico.

Attività di programmazione, pianificazione e attuazione

Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi di difesa del suolo, con esclusione di quanto compete al Servizio nazionale di protezione civile, sono relative a:

- a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
- b) la difesa e la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
- c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
- e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
- f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e i risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
- g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
- h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichino il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;
- i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti;
- j) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
- k) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alla lettere precedenti ai fini della tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
- l) il riordino del vincolo idrogeologico.



Le attività devono essere condotte secondo criteri, metodi e standard comuni e modalità di coordinamento e collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, con la finalità tra l'altro di garantire omogeneità di:

- a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, compresi gli abitati e i beni;
- b) modalità di utilizzazione delle risorse dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

Competenze e riparto fra i diversi livelli istituzionali

Il livello statale coinvolge responsabilità del Presidente del Consiglio, del Comitato dei Ministri per la difesa del suolo e del Ministro dell'ambiente.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spettano fondamentali poteri di indirizzo, coordinamento, controllo, approvazione di atti programmatori e pianificatori, sostituzione.

In particolare, su proposta del Ministro dell'ambiente e previa deliberazione del consiglio dei Ministri, approva:

- a) i metodi e i criteri standard per lo svolgimento delle attività conoscitive, di programmazione e pianificazione ed esecutive;
- b) per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;
- c) i piani di bacino;
- d) gli atti di diffida in caso di inerzia dei soggetti competenti e di quelli sostitutivi in caso di persistente inattività;
- e) gli atti di indirizzo e coordinamento previsti in materia;
- f) su proposta del Consiglio dei ministri, il programma nazionale di intervento.

Il Presidente del consiglio opera anche come componente del Comitato dei Ministri istituito allo scopo di raccordare i Ministeri le cui attribuzioni interessano anche il settore della difesa del suolo: Ambiente, infrastrutture, trasporti, sviluppo economico, politiche agricole, alimentari e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali e il delegato in materia di protezione civile.

Molteplici sono le funzioni del Comitato, che lo connotano come l'organo propulsivo delle politiche statali di difesa del suolo; ad esso spetta infatti il compito di elaborazione e proposta (al Governo) dello schema di programma nazionale di intervento, previo coordinamento con i programmi delle regioni e degli altri enti statali, della ripartizione degli stanziamenti tra le amministrazioni statali e quelle regionali e degli indirizzi per l'integrazione delle politiche settoriali con la pianificazione di distretto, allo scopo di coordinare l'azione delle diverse amministrazioni statali interessate.

Il Comitato ha, inoltre, funzioni di vigilanza, adozione degli atti di indirizzo e coordinamento e di verifica degli attuazione del programma nazionale di intervento e degli indirizzi delle politiche settoriali nell'approvazione dei relativi atti.

In attuazione del principio della "leale cooperazione" tra Stato e regioni è prevista la consultazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli atti di indirizzo e coordinamento.

Ministro e Ministero dell'Ambiente

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni.
- b) predisporre la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo;
- c) opera per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.



L'attività del Ministro è anche di tipo propulsivo, essa comprende, infatti il compito di formulare proposte al Presidente del Consiglio.

Al Ministero dell'Ambiente sono attribuite competenze funzionali alle attività del Ministro e riguardano:

- a) gli stadi della programmazione, finanziamento e controllo dei diversi interventi in materia di difesa del suolo;
- b) la previsione, prevenzione e difesa da frane, da alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico con esclusione delle competenze del Dipartimento di protezione civile per gli interventi di massima urgenza;
- c) il coordinamento dei rappresentanti ministeriali in seno alle autorità di bacino distrettuale;
- d) la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali;
- e) la valutazione ex post degli effetti dell'esecuzione di programmi, piani e progetti di opere su scala nazionale rispetto alla difesa del suolo;
- f) il coordinamento dei sistemi cartografici; la determinazione dei metodi e criteri di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati – quest'ultima competenza è assicurata attraverso il Servizio geologico d'Italia, incardinato presso il Dipartimento per la Difesa del Suolo di ISPRA.

Conferenza Stato-regioni

La Conferenza Stato-regioni formula:

- a) proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri proposti dal Ministro dell'Ambiente al Presidente del Consiglio;
- b) proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo del Servizio geologico d'Italia e per il suo coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio, e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
- c) osservazioni sui piani di bacino;
- d) pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
- e) pareri sui programmi di intervento di competenza statale.

ISPRA

L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, con esclusione delle competenze spettanti al Servizio nazionale di protezione civile, esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia, Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni:

- a) svolge l'attività conoscitiva;
- b) realizza il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
- c) fornisce, su richiesta, dietro pagamento del costo della prestazione, dati, pareri e consulenze.

Regioni

Le Regioni, ferme restando le attività svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale della protezione civile, ove necessario d'intesa tra loro:

- a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici ed adottano gli atti di competenza;
- b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e progetti relativi ai distretti idrografici;
- c) provvedono alla elaborazione, adozione e attuazione dei piani di tutela delle acque;

- d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, dove necessario, gestioni comuni;
- e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- f) provvedono all'organizzazione ed al funzionamento della navigazione interna;
- g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione dei programmi triennali in corso e la trasmettono al Ministero dell'ambiente entro il mese di dicembre;
- h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo, e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.

Enti locali ed altri soggetti

I comuni, le province, i loro consorzi e associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

Autorità di bacino distrettuali

Come già riferito in attuazione della direttiva n. 2000/60 CE l'intero territorio nazionale, comprese le isole minori, è stato ripartito, in 8 distretti idrografici – Alpi orientali, Padano, Appennino settentrionale, Serchio, Appennino centrale, Appennino meridionale, Sardegna, Sicilia – ai quali sono stati assegnati i vari bacini già esistenti, di rilievo nazionale, interregionale e regionale secondo la classificazione della legge 183/89.

Per ciascun distretto è prevista un'Autorità di bacino distrettuale con il compito di elaborare il Piano di bacino distrettuale, di cui il PGRA è uno stralcio.

Le Autorità di bacino devono inoltre:

- a) formulare pareri sulla coerenza con gli obiettivi del piano di bacino di tutti i piani e programmi – di fonte comunitaria, nazionale, regionale, locale – che riguardano la difesa del suolo, la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque, la gestione delle risorse idriche;
- b) elaborare un'analisi delle caratteristiche del distretto e un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee e un'analisi economica dell'utilizzo idrico;
- c) coordinare e sovrintendere le attività e le funzioni spettanti ai consorzi di bonifica.

Come già detto, le Autorità di Distretto non sono state a tutt'oggi (22 giugno 2014) attivate e le competenze sono affidate in regime di proroga alle Autorità di bacino nazionali in collaborazione con le regioni.

Organi delle Autorità distrettuali

Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi.

La Conferenza istituzionale è presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto.

Alla conferenza partecipano:

- a) i Ministri dell'ambiente, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati;



- b) i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati;
- c) il delegato del Dipartimento della protezione civile.

La conferenza istituzionale permanente:

- a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino, di cui il Piano di gestione delle alluvioni è uno stralcio;
- b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino che può articolarsi in piani riferiti a sub bacini;
- c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
- e) adotta il Piano di bacino;
- f) controlla l'attuazione del Piano di bacino e dei programmi triennali di intervento;
- g) nomina il segretario generale.

La conferenza operativa dei servizi è composta dai rappresentanti dei Ministeri, delle regioni e province autonome interessate e da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile.

E' convocata dal Segretario generale che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione delle decisioni della conferenza istituzionale.

Attuazione del Piano di bacino e dei relativi stralci

I piani di bacino e i relativi stralci, compreso il piano di gestione delle alluvioni, sono attuati attraverso programmi triennali di intervento predisposti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.

I programmi devono destinare una quota non inferiore al 15% degli stanziamenti complessivi a:

- a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni;
- b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
- c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni, redazione di progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.

I programmi sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente e confluiscono nel Programma nazionale di intervento triennale predisposto dal Comitato dei Ministri per la difesa del suolo ed approvati dal presidente del Consiglio dei Ministri e finanziati a totale carico dello Stato.

Gli interventi previsti sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti (regioni, enti territoriali, etc.) mediante accordo di programma.

1.2. Sistema della Protezione Civile

1.2.1. Sintesi del quadro normativo in materia di gestione del rischio di alluvioni nel tempo reale in Italia

LA DIRETTIVA SUL SISTEMA DI ALLERTAMENTO: DIR. P.C.M. 27/02/2004.

L'organizzazione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico è definita dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004 e ss. mm. e ii., "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico, ai fini di protezione civile".

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni e Province Autonome attraverso la rete dei Centri Funzionali, soggetti preposti allo svolgimento delle attività di previsione, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio. La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFD) presso le Regioni.

Il sistema di allertamento è, dunque, un sistema distribuito Stato-Regioni in cui viene data piena attuazione alla Legge Bassanini che, insieme alla modifica al Titolo V della Costituzione, rende la Regione attore fondamentale. I Centri Funzionali sono soggetti statali o regionali unitariamente diretti e coordinati, che hanno la responsabilità della valutazione del livello di criticità degli scenari di rischio idrogeologico e idraulico che sono attesi o manifesti.

I compiti di ciascun Centro Funzionale sono quelli di:

- raccogliere e condividere con gli altri Centri Funzionali, su una rete dedicata, sia i dati parametrici relativi ai diversi rischi provenienti dalle reti di monitoraggio presenti e distribuite sul territorio (gestite dal Dipartimento e dalle Regioni stesse, dagli Enti Locali e dai Centri di competenza), nonché da piattaforme e costellazioni satellitari pubbliche e private, sia le informazioni provenienti dalle attività di vigilanza e contrasto degli eventi svolte sul territorio;
- elaborare un'analisi in tempo reale degli eventi in atto sulla base di modelli previsionali e di valutazione, nonché di sintetizzarne i risultati concertati, ove del caso, tra Centro Funzionale Centrale e Centri Funzionali Decentrati operativi interessati;
- assumere la responsabilità di tali informazioni e valutazioni attraverso l'adozione, l'emissione e la diffusione regolamentata di Avvisi e Bollettini sull'evoluzione degli eventi e sullo stato di criticità atteso e/o in atto sul territorio rispetto al singolo rischio.

Il sistema di allertamento prevede che l'attività dei Centri Funzionali si sviluppi attraverso una fase previsionale e una fase di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio.

La fase previsionale è costituita dalla valutazione della situazione attesa, nonché dei relativi effetti che tale situazione può determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, e porta alla comunicazione di prefigurati scenari di rischio alle Autorità competenti per le allerte e per la gestione delle emergenze in attuazione dei Piani di Emergenza. Suddiviso e classificato il territorio di competenza di ciascun Centro Funzionale in Zone di Allertamento, nonché stabiliti i relativi sistemi di soglie di riferimento, parametriche e complesse, i prefigurati scenari di rischio vengono valutati su tali zone, anche in riferimento a tali sistemi di soglie, e comunicati attraverso un sistema di livelli di criticità. Tale sistema è articolato su tre livelli di criticità: ordinaria, moderata ed elevata a cui corrispondono livelli di allerta sulla base dei quali vengono attivate le fasi operative previste nei piani di emergenza.

La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la raccolta, concentrazione e condivisione dei dati rilevati, per le varie finalità, dalle diverse tipologie di sensori nonché tramite le notizie non strumentali reperite localmente, di rendere disponibili informazioni circa l'evoluzione dell'evento in atto. A tal fine, le attività di monitoraggio e sorveglianza sono integrate dalle attività di vigilanza non strumentale sul territorio attraverso presidi territoriali adeguatamente promossi ed organizzati a livello regionale, provinciale e comunale, per reperire localmente le informazioni circa la reale evoluzione dell'evento e darne comunicazione alla rete dei Centri Funzionali ed ai diversi soggetti competenti attraverso le sale operative regionali.

Il raccordo con la comunità scientifica, tecnica ed industriale è garantito attraverso i Centri di Competenza, ovvero enti, agenzie, dipartimenti ed istituti universitari e centri di ricerca, preposti a produrre servizi, sviluppo tecnologico, prodotti pre-operativi, nonché approfondimenti delle conoscenze anche attraverso attività di ricerca applicata.

Il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, annovera l'allertamento e la pianificazione di emergenza tra le attività di prevenzione non strutturale.



Il sistema di allerta viene inquadrato in modo organico nelle sue componenti statale e regionale nazionale per il rischio meteo-idrologico e idraulico. In particolare, si evidenzia che il Sistema di allerta nazionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabilite per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, che riguardano il preannuncio, l'insorgenza e l'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi definiti dall'art. 2 della legge n. 225/1992. Finalità di tale sistema è allertare e attivare il Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.

Per quanto concerne la pianificazione dell'emergenza come attività di prevenzione "non strutturale", la legge 225/92 modificata dalla legge 100/2012 sancisce all'art. 15 l'obbligatorietà della pianificazione comunale di emergenza e, per la prima volta, viene stabilito al comma 6 dell'art. 3 che i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli di livello comunale e regionale. L'importanza strategica della pianificazione di emergenza a livello comunale viene ripresa anche dall'art. 19 del decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, che definisce tale materia come obbligatoria nell'ambito della gestione associata per i Comuni "con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane"

LA DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE E IL SUO RECEPIMENTO IN ITALIA CON IL D.LGS.49/2010 - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE.

Lo scopo della Direttiva 2007/60/CE, come noto, è "istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità" (art.1). Tale Direttiva, quindi, affronta l'argomento della gestione delle alluvioni nel suo complesso, vale a dire, sia la gestione nel "tempo reale" che nel "tempo differito", così come definiti dalla Dir.P.C.M. 27/02/2004 e s.m.i. e come di seguito riportati:

Il tempo reale come quel periodo misurabile ancora in mesi, in cui deve svilupparsi e determinarsi l'efficacia dell'azione urgente e generalmente non permanente di protezione civile. Tale periodo comprende: i) la previsione del manifestarsi di un evento, ancorché complesso, sia esso di origine naturale e/o antropica, ii) il contrasto ed il contenimento dei conseguenti effetti soprattutto sulla popolazione ed i suoi beni, iii) la gestione, quando del caso, dello stato di emergenza, iv) il ripristino delle condizioni di vita preesistenti all'evento stesso, perseguendo anche, ove possibile e attraverso opportuni interventi, la riduzione della pericolosità;

Il tempo differito come quel periodo misurabile non più in mesi, ma in anni, decenni e secoli, in cui le azioni di studio e previsione, nonché di pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi, sono volte a garantire condizioni permanenti ed omogenee sia di salvaguardia della vita umana e dei beni, che di tutela ed uso sostenibile delle risorse ambientali.

Tale definizione è chiarificatrice in quanto distinguendo due tipi di periodi, tempo reale e tempo differito, automaticamente distingue due tipi di attività e due autorità competenti: le attività nel tempo reale sono affidate al Servizio Nazionale della Protezione Civile, mentre quelle nel tempo differito al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e alle Autorità di Bacino e Regioni.

E' chiaro che solo una forte sinergia tra le misure nel tempo reale, prime fra tutte il sistema di allertamento e la pianificazione di emergenza, e le misure nel tempo differito, tra cui opere e vincoli territoriali, può concretizzarsi in un'efficace gestione delle alluvioni. La direttiva 2007/60/CE, infatti, prevede l'adozione di piani di gestione del rischio alluvione affermando esplicitamente che essi "riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio e, in particolare, la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato".

Il D.Lgs.49/2010, decreto di recepimento della direttiva comunitaria, dunque, ha espressamente definito la ripartizione di competenze amministrative (art.3)

1. Ferme restando le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 3, lettera a), provvedono, secondo quanto stabilito agli stessi articoli, le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del

decreto legislativo n. 152 del 2006, alle quali, ai sensi dell'articolo 67 dello stesso decreto, compete l'adozione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico.

2. Le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 7, comma 3, lettera b).

L'indicazione della Dir. 2007/60/CE che chiaramente stabilisce che i piani di gestione debbano riguardare tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento è stata recepita nel D.Lgs.49/2010 all'art.7 prevedendo che, sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni:

a) le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongano, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente;

b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongano, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene.

Il comma 5 dello stesso articolo specifica che la parte di competenza delle Regioni in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile deve contenere una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della normativa previgente, e deve tener conto degli aspetti relativi alle attività di:

a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali;

b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali;

c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;

d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente.

Ogni struttura regionale di protezione civile, quindi, deve predisporre la parte di propria competenza del piano di gestione distrettuale e coordinarlo con le altre Regioni dello stesso Distretto idrografico e con la Autorità di Distretto, specialmente per quanto concerne gli obiettivi e le misure da adottare in modo sinergico.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015 recante *Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE.*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2015, indica i criteri che devono essere rispettati nella compilazione dei piani, anche al fine di assicurare una omogeneità di approccio a livello nazionale.

Tale Direttiva stabilisce, inoltre, la necessità che ciascuna Regione definisca i propri obiettivi di gestione del rischio anche rafforzando il sistema di protezione civile e incrementando la resilienza delle comunità attraverso l'adozione di interventi non strutturali quali la previsione e la gestione in



tempo reale delle piene grazie al sistema di allertamento, la pianificazione di emergenza e le relative esercitazioni, la formazione degli operatori di protezione civile e l'informazione alla popolazione sul rischio, sulle azioni di prevenzione e di autoprotezione da adottare e sui piani di emergenza.

In particolare, i piani di emergenza predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, erano stati introdotti già con il decreto legge 180/98, convertito con legge 267/98, che prevedeva che gli organi di protezione civile, provvedessero a predisporli per le aree a rischio idrogeologico, e che dovessero contenere le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva. Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 viene previsto, nell'ambito del conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali con l'art. 108, che le province e i comuni predispongano rispettivamente i piani provinciali e i piani comunali e/o intercomunali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali. Con la legge 225/92, e con le modifiche successive ed in particolare quelle apportate recentemente con la legge 100/2012, come detto, viene rafforzata la funzione della pianificazione di emergenza comunale - con cui i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati - e consolidato il ruolo del Prefetto che assume, coordinandosi con il Presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza sul territorio provinciale.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle Relazioni e informazioni alla Commissione europea, l'art. 13 del D.Lgs. 49/2010 sancisce che le Regioni mettano a disposizione sul portale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i Bollettini e gli Avvisi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 così come specificato nel successivo paragrafo 2.

A tale scopo, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, è stata creata - d'intesa con le Regioni e le Province Autonome - una sezione dedicata all'allertamento meteo-idro nella quale è possibile consultare, in una sintesi nazionale, il quadro complessivo delle previsioni meteo a fini di protezione civile e delle valutazioni di criticità nonché le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici. Nella stessa sezione è consultabile una pagina web che raccoglie i link dei siti web delle Regioni e Province Autonome, nei quali vengono pubblicati bollettini e avvisi.



1.2.2 Attività di coordinamento del Dipartimento della protezione civile nell'ambito del sistema di allertamento

PREVISIONE, MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA ED ALLERTAMENTO POSTI IN ESSERE ATTRAVERSO LA RETE DEI CENTRI FUNZIONALI

Da gennaio 2015 tutti i CFD sono attivi e autonomi per le valutazioni degli effetti al suolo e dei relativi livelli di criticità, mentre solo alcuni sono autonomi per quanto riguarda le previsioni meteo (Fig. 1).




Fig. 1 - Distribuzione sul territorio nazionale della rete dei Centri Funzionali e loro livello di attivazione

Per le Regioni il cui settore meteo non sia attivo, fintanto che non lo diventi, rimane nella responsabilità del Dipartimento - CFC la valutazione delle Previsioni meteorologiche a scala regionale.

Quotidianamente il Gruppo tecnico per le previsioni meteorologiche costituito dal Centro Funzionale Centrale – Settore Meteo, il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e i Centri Funzionali Decentrati dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte e dell'Emilia Romagna, sotto il coordinamento del Dipartimento, elabora le previsioni meteorologiche ufficiali da trasmettere al Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Ogni giorno, entro le ore 12.00, questo Gruppo tecnico produce un documento di previsioni meteorologiche, valido per il giorno in cui è emesso e per i successivi. Sulla base di tale documento, i Centri Funzionali Decentrati (settore meteo) predispongono le previsioni di interesse per la Regione e procedono alla valutazione degli effetti al suolo.

Per segnalare le situazioni in cui si prevede che uno o più parametri meteorologici supereranno determinate soglie di attenzione o di allarme, il Dipartimento elabora quotidianamente e mette a disposizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile un Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale. E' uno strumento di raccordo informativo per tutti i CFD che segnala i fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di protezione civile previsti per il giorno di emissione e per il giorno



seguinte, più la tendenza attesa per il giorno ancora successivo. Il documento viene pubblicato ogni giorno alle 15.00 sul sito internet del Dipartimento.

Ogni CFD (o il Centro funzionale centrale per quelli non autonomi nel settore meteorologico) effettua le proprie valutazioni e le rappresenta in bollettini; nel caso gli eventi meteorologici previsti siano particolarmente intensi emette avvisi meteo regionali. Quando questi eventi interessano due o più regioni, il Centro Funzionale Centrale, preso atto delle valutazioni dei Centri Funzionali Decentrati, emette avvisi meteo nazionali (avvisi di avverse condizioni meteorologiche) per il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Dell'emissione di un avviso si dà notizia anche tramite comunicati stampa, disponibili sul sito internet del Dipartimento.

La fase di valutazione degli effetti al suolo che gli eventi previsti o in atto potrebbero determinare, sono in capo ai settori Idro dei Centri Funzionali. Sulla base delle previsioni elaborate dai settori meteo, infatti, i settori idro valutano i livelli di criticità complessivamente e probabilisticamente stimati per aree non inferiori a qualche decina di chilometri quadrati nelle quali il territorio nazionale è suddiviso che prendono il nome di "zone d'allerta", concertando tale valutazione con la Rete dei Centri Funzionali.

Queste valutazioni sono raccolte nei Bollettini e/o Avvisi di criticità idrogeologica e idraulica, emessi dalle Regioni e dalle Province Autonome quotidianamente entro le ore 14:00.

Tutti i bollettini/Avvisi vengono sintetizzati dal settore idro del Centro Funzionale Centrale nel Bollettino di criticità nazionale, che viene emesso ogni giorno, di norma, entro le 16.00 per creare un raccordo informativo tra i Centri Funzionali Decentrati. Tale Bollettino viene pubblicato ogni giorno sul sito internet del Dipartimento.

In particolare Bollettini/Avvisi di criticità rappresentano la valutazione del possibile verificarsi, o evolversi, di effetti al suolo (frane, alluvioni) e dei conseguenti danni per il giorno di emissione e per il giorno successivo. La valutazione viene elaborata sulla base di predefiniti scenari, che vengono chiamati livelli di criticità, ed è da intendersi come la probabilità che si verifichino predefinite tipologie di danni in un'area non inferiore a qualche decina di chilometri quadrati.

Sulla base dei livelli di criticità che quotidianamente vengono espressi nei Bollettini/Avvisi di criticità idrogeologica e idraulica (Tabella delle allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche e idrauliche), i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome stabiliscono i diversi livelli di allerta per il territorio a cui segue l'attivazione di diverse fasi operative del sistema locale di protezione civile che comportano la messa in atto di azioni di prevenzione e gestione dell'emergenza, a partire dal livello che è più vicino al territorio: il Comune. Al Sindaco compete infatti l'attivazione del Piano di emergenza comunale e l'informazione alla popolazione.

Ciascuna Regione ha recepito la Direttiva 27 febbraio 2004 attraverso una propria Direttiva regionale, che definisce, tra l'altro, la connessione tra le valutazioni di criticità ed i livelli di allerta preposti all'attivazione delle fasi operative. Tali procedure regionali risultano disomogenee a scala nazionale e pertanto il Dipartimento della protezione civile insieme con le Regioni sta precedendo ad un lavoro di omogeneizzazione al fine di giungere ad un linguaggio comune per l'allertamento relativo al rischio idraulico e per l'attivazione dei sistemi di protezione civile territoriali, nel rispetto della filiera attuale delle competenze e responsabilità.

In particolare è stata definita una associazione biunivoca tra livello di criticità e livello di allerta che è stato indicato con codici-colore (giallo/arancione/rosso) in quanto maggiormente rappresentativi dello scenario di rischio atteso e in quanto risultano di immediata lettura. All'adozione dei codici-colore è stata affiancata la definizione dello scenario di evento (fenomeno) e dei suoi effetti e danni attesi.

I livelli di criticità ed i livelli di allerta corrispondenti sono tre: criticità ordinaria (gialla), moderata (arancione) ed elevata (rossa) e vengono definiti come in Tabella delle allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche e idrauliche.

REGOLAZIONE DEI DEFLUSSI POSTA IN ESSERE ANCHE ATTRAVERSO I PIANI DI LAMINAZIONE

La parte 5 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 definisce le attività di governo delle piene, tra le quali è compresa la regolazione dei deflussi.

In particolare la Direttiva prevede che tale attività debba essere organizzata nei bacini idrografici nei quali sono presenti invasi artificiali, ancorché destinati alla produzione di energia e/o all'approvvigionamento primario di risorsa idrica, al fine di rendere quanto più compatibili possibile i legittimi interessi dei gestori con le finalità di protezione civile. Per i bacini di interesse interregionale e nazionale è prevista la possibilità di costituire da parte delle Regioni interessate e del Dipartimento della Protezione Civile una Unità di Comando e Controllo al fine di attuare un coordinamento per la gestione in tempo reale di un evento alluvionale che coinvolge più Regioni. In tali casi, il Dipartimento della protezione civile promuove ed indirizza, anche attraverso la rete dei Centri Funzionali, l'interscambio e la condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati al governo della piena.

A tal proposito per la gestione delle piene nel bacino del fiume Po è stata emanata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 *“Indirizzi operativi per l’istituzione dell’Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni.”*

L’UCC rappresenta l’autorità di protezione civile per il governo delle piene ed è costituita dai Presidenti delle Regioni, dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Capo del Dipartimento della protezione civile, che la presiede.

L’UCC coordina e assume decisioni sulle possibili azioni, da attuare sulla base degli scenari di evoluzione dell’evento previsti sul bacino, necessarie a fronteggiare e, se possibile, ridurre gli effetti determinati dall’evento di piena, ai fini di protezione civile.

L’AIPo esercita le funzioni di Segreteria tecnica dell’UCC e svolge coordinandosi con i Centri Funzionali Decentrati della Valle d’Aosta, del Piemonte, della Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Veneto la funzione di centro previsionale per l’asta principale del fiume Po.

Al fine di garantire il supporto alle decisioni dell’UCC, la Segreteria Tecnica mantiene continui contatti con i Centri regionali di coordinamento tecnico idraulico e con il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della protezione civile, acquisendo le informazioni in possesso dei Centri Funzionali Decentrati, degli enti pubblici regolatori dei Grandi Laghi naturali, dei gestori dei presidi territoriali idraulici e degli invasi, dell’Autorità di Bacino del fiume Po e della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I gestori delle «grandi dighe» sono tenuti a trasmettere in tempo reale i dati idrologico-idraulici degli invasi anche direttamente alla predetta Direzione generale per le dighe per l’acquisizione al sistema di monitoraggio per la sicurezza idraulica di competenza della medesima.

Inoltre in attuazione dell’art. 43, comma 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata emanata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 *“Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”* con la quale sono stati rivisti i criteri di allerta nei bacini in cui sono presenti grandi dighe. In particolare nella Direttiva sono state definite le fasi di allerta relative al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe (“rischio idraulico a valle”) e le azioni conseguenti alla loro attivazione.



Parte II. Relazioni delle Regioni

Le relazioni delle Regioni sono parte integrante della presente relazione generale e sono riportate in singoli file.

Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento si fa riferimento alla apposita sezione dedicata al "Sistema della Protezione civile" riportata nel capitolo 1.2 della Parte III del Piano di gestione del rischio alluvioni della Provincia Autonoma di Trento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2209 del 3 dicembre 2015 costituente parte integrante del presente PGRA (rif. SEZIONE A, Relazioni).



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

Via Garibaldi, 75 43100 Parma –Tel. 0521 2761

www.adbpo.it - partecipo.difesaalluvioni@adbpo.it